

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'articolo 48, comma 10 Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10 Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall'articolo 1 Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12, legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'articolo 6, comma 12 Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di COLLERETTO GIACOSA, ai sensi del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di COLLERETTO GIACOSA, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

Articolo 5

Variatione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura **di 0,45 (zeroquarantacinque)** punti percentuali.

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli articoli 42 e 47 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

3. La deliberazione di cui al comma 2) ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con Decreto Ministeriale 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

Articolo 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3 Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 7

Funzionario responsabile

Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 8

Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai Decreti Legislativi 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Articolo 9

Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2007**.

